SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 gennaio 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 29 gennaio 2024, n. **7**.

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 48 della Costituzione;

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Considerata la necessità di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie e di favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione relativamente all'anno 2024;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalità dei procedimenti elettorali che nell'anno 2024 si svolgeranno contestualmente, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio;

Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di integrare la vigente disciplina del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, intervenendo, in particolare, sulle disposizioni dedicate alla revisione delle anagrafi della popolazione residente e alla determinazione della «popolazione legale», introducendo elementi di stabilità e certezza in ordine al parametro della popolazione a fini elettorali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative

1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2024, a esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 3, lettera *a)*, del presente articolo.

2. In occasione dello svolgimento nell'anno 2024 delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

3. In caso di abbinamento alle elezioni di cui al comma 2 delle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, o di un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, anche quando disciplinate da norme regionali, o di altre consultazioni elettorali e referendarie, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando, per quanto non previsto dal presente articolo, la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

a) le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23;

b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;

c) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7:30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo a espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;

d) appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; lo scrutinio per le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, e dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e passando poi, senza interruzione, a quello delle schede per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali;

e) l'entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;

f) per gli adempimenti comuni, ove non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in vigore per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; per il riparto delle spese si applica l'articolo 17, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, come inserito dall'articolo 1, comma 400, lettera *b)*, numero 2), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Per l'anno 2024, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento.
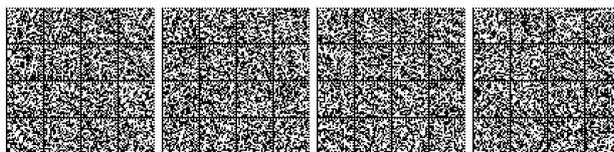
Art. 2.

Disposizioni urgenti in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 233, dopo le parole: «in forma aggregata» sono inserite le seguenti: «e in forma individuale»;

b) il comma 236 è sostituito dal seguente:

«236. L'ISTAT pubblica con cadenza annuale sul proprio sito internet istituzionale i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all'anno precedente, accompagnati dalla relativa metodologia di calcolo. I dati pubblicati sul sito internet istituzionale dell'ISTAT sono presi a riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano all'ammontare della popolazione. L'ISTAT provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

c) dopo il comma 236, sono inseriti i seguenti:

«236-*bis*. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale riferiti all'anno precedente.

236-*ter*. Il dato della popolazione ai fini di cui al comma 236-*bis* resta determinato, per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, secondo quanto riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 3 marzo 2023.».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, si provvede alla modifica delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che disciplinano gli istituti connessi allo svolgimento del censimento della popolazione e all'esercizio delle funzioni affidate all'ISTAT dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, al fine di adeguarle alle innovazioni conseguenti all'introduzione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili, tenuto conto delle funzionalità e delle caratteristiche tecniche dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e della digitalizzazione dei servizi anagrafici.

Art. 3.

Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge.

3. Nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia.

4. L'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

5. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalla rispettiva legislazione.

Art. 4.

Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.». I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presento decreto sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. Limitatamente all'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 4, pari a euro 7.573.859 per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

ALBERTI CASELLATI, *Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

24G00017

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 2024.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del Comune di San Giorgio del Sannio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 6 novembre 2023, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio del Sannio (Benevento) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Patrizia Vicari;

Considerato che la dott.ssa Patrizia Vicari ha rassegnato le dimissioni nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Salvatore Guerra è nominato commissario straordinario per la gestione del Comune di San Giorgio del Sannio (Benevento) in sostituzione della dott.ssa Patrizia Vicari, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con precedente decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2023 il consiglio comunale di San Giorgio del Sannio (Benevento) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona della dott.ssa Patrizia Vicari.

Considerato che la dott.ssa Patrizia Vicari ha rassegnato le dimissioni nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione, nell'incarico di commissario straordinario presso il Comune di San Giorgio del Sannio (Benevento), della dott.ssa Patrizia Vicari con il dottor Salvatore Guerra.

Roma, 8 gennaio 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A00372

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 29 novembre 2023.

Trasferimento delle risorse residue di cui al decreto 30 agosto 2022 ai progetti di cui al decreto 5 agosto 2022, a valere sui fondi dell'Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», previsto nell'ambito della Missione 2, Componente 1, del PNRR, finanziato dall'Unione europea.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014, e la decisione n. 541/2014/UE, che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, come modificato dal regolamento UE 2021/2106 del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto l'Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» previsto nell'ambito della Missione 2 - «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 1 - «Agricoltura sostenibile ed economia circolare», avente una dotazione finanziaria di 800 milioni di euro, volto a promuovere interventi per migliorare la sostenibilità della logistica dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, anche mediante il miglioramento della capacità logistica dei mercati all'ingrosso (M2C1-2.1);

Visto l'allegato riveduto della citata decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, ai sensi del quale tale Investimento prevede, tra l'altro, «il sostegno agli investimenti materiali e immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della logistica e interventi infrastrutturali sui mercati alimentari), agli investimenti nel trasporto alimentare e nella logistica per ridurre i costi ambientali ed economici e all'innovazione dei processi di produzione, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilità (ad esempio attraverso la *blockchain*)»;

Visti, altresì, i traguardi e gli obiettivi individuati per l'investimento M2C1-2.1 dal medesimo allegato riveduto e, in particolare:

a) il traguardo M2C1-3, da conseguire entro il 31 dicembre 2022: «Pubblicazione della graduatoria finale nell'ambito del regime di incentivi alla logistica»;

b) l'obiettivo M2C1-10, da conseguire entro il 30 giugno 2026: «Almeno quarantotto interventi per migliorare la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo»;

Vista, inoltre, la descrizione recata dall'allegato riveduto dei predetti traguardi e obiettivi, secondo cui il decreto di approvazione deve definire la graduatoria finale e il regime di incentivi alla logistica deve includere gli elementi seguenti:

a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;

b) impegno affinché il contributo per il clima dell'investimento ammonti almeno al 32% del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF, secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241;

c) impegno affinché il contributo per il digitale dell'investimento ammonti almeno al 27% del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF, secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241;

d) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso;

Visto l'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 che, a seguito della valutazione positiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Consiglio ECOFIN, ha assegnato alle singole amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR, stanziando, in particolare, a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la somma di euro 800.000.000,00 (ottocentomilioni/00) per la realizzazione dell'Investimento M2C1 - 2.1 e prevedendo, tra l'altro, che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;

Visto l'accordo, denominato *Operational Arrangement* (Ref.Ares (2021)7947180-22/12/2021), siglato dalla Commissione europea e dallo Stato italiano il 22 dicembre 2021, ed in particolare gli allegati I e II;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-*bis*, del menzionato decreto-legge n. 77/2021, il quale stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR»;

Visto, altresì, l'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 77/2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale, titolare di interventi previsti nel PNRR, provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto, inoltre, l'art. 10 del medesimo decreto-legge n. 77/2021, il quale prevede che, per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014- 2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto in particolare, l'art. 7, comma 1, secondo periodo del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 108 del 2021;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della medesima legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation* EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, nel quale sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché ad ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

Visto l'art. 17 del citato regolamento (UE) 2020/852, che reca il principio di non arrecare un danno significativo (*Do not significant harm* - DNSH);

Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio 'non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto l'art. 25, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;

Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32 «Piano nazionale di ripresa e resilienza - guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;

Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33 «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

Vista la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4 «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR - art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative», che chiarisce alle amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;

Vista la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR - trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;

Vista la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR - monitoraggio delle misure PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28, «Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;

Vista la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, «Circolare delle procedure finanziarie PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF dell'11 agosto 2022, n. 30, «Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, «Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;

Vista la circolare RGS-MEF del 17 ottobre 2022, n. 34, «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista la circolare RGS-MEF del 2 gennaio 2023, n. 1, «Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista la circolare RGS-MEF del 13 marzo 2023, n. 10, «Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle contabilità speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato»;

Vista la circolare RGS-MEF del 22 marzo 2023, n. 11, «Registro integrato dei controlli PNRR - contenente Registro integrato dei controlli PNRR - Sezione controlli *milestone* e *target*»;

Vista la circolare RGS-MEF del 14 aprile 2023, n. 16, «Integrazione delle Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori - rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT».
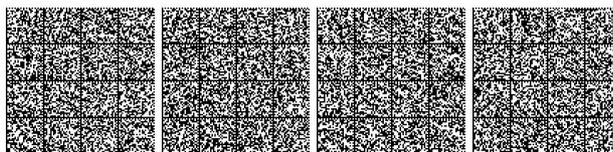
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021, con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento dei divari territoriali;

Visto l'avviso di consultazione tecnica «PNRR, Missione 2» «Rivoluzione verde e transizione ecologica» - Componente C1 - «Economia circolare e agricoltura sostenibile» - Investimento 2.1 - «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», approvato con decreto n. 563135 del 28 ottobre 2021 e pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fino al 31 dicembre 2021, avente lo scopo di informare il settore di riferimento in merito alla realizzazione dell'investimento di che trattasi e raccogliere osservazioni e proposte dei portatori di interesse, onde costruire efficaci dispositivi di attuazione dello stesso;

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, con incluso l'allegato 1 per la definizione delle piccole e medie imprese e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 56 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014, che disciplina gli «Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali»;

Visto il regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020, che modifica, tra l'altro, l'art. 59 del regolamento UE n. 651/2014, prorogando la validità del regolamento stesso fino al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)* della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l'art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su cittadini e imprese;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche;

Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 347877 del 5 agosto 2022, «Disposizioni necessarie all'attuazione della misura PNRR» «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, tramite miglioramento della capacità logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso»,

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del predetto decreto ministeriale prot. n. 347877/2022, ai sensi del quale «la quota indicata al precedente comma 1 potrà essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in relazione all'andamento della stessa»;

Visto l'avviso prot. n. 531649 del 19 ottobre 2022, recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso, nell'ambito dell'Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» della Missione 2 - «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 1 - «Agricoltura sostenibile ed economia circolare» del PNRR, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell'intervento;
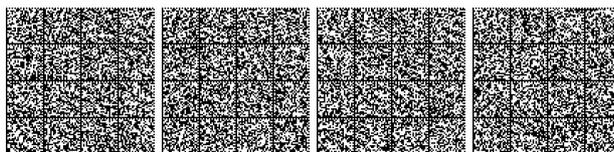
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 378154 del 30 agosto 2022, «Disposizioni necessarie all'attuazione dell'Investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo", previsto nell'ambito della Missione 2, Componente 1, del PNRR, con particolare riferimento alla finalità di sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei porti»;

Visti, in particolare, l'art. 3, comma 1, del predetto decreto ministeriale n. 378154/2022, ai sensi del quale «per gli anni dal 2022 al 2026, sono disponibili per l'attuazione del presente intervento risorse finanziarie pari a euro 150.000.000,00 a valere sui fondi del PNRR destinati all'Investimento 2.1 della Missione 2, Componente 1", ed il comma 4, a mente del quale "la quota indicata al precedente comma 1 potrà essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in relazione all'andamento della stessa. Qualora le risorse destinate agli interventi previsti dal presente decreto non dovessero essere integralmente assorbite, il Ministero potrà disporne l'utilizzo per finanziare altre misure di attuazione dell'investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo", nell'ambito della Missione 2, Componente 1, del PNRR»;

Visto l'avviso prot. n. 537930 del 21 ottobre 2022, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso ai contributi e gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento previsto per sostenere, nell'ambito dell'Investimento M2C1-2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» del PNRR, lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei porti;

Vista la nota prot. n. 68795 del 10 febbraio 2023;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 216254 del 21 aprile 2023, che approva la convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, il soggetto gestore della misura PNRR «Investimento 2.1 - sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo»;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 127062 del 27 febbraio 2023, di approvazione della graduatoria finale consolidata per l'accesso alle agevolazioni per lo sviluppo della logistica agroalimentare dei mercati agroalimentari all'ingrosso, già approvata con il decreto direttoriale prot. n. 657897 del 22 dicembre 2022, nell'ambito dell'Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», della Missione 2 - «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 1 - «Agricoltura sostenibile ed economia circolare» del PNRR;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 127073 del 27 febbraio 2023, di approvazione della graduatoria finale per l'accesso alle agevolazioni per lo sviluppo della logistica agroalimentare delle aree portuali, già approvata con il decreto direttoriale prot. n. 658834 del 22 dicembre 2022, nell'ambito dell'Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», della Missione 2 - «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 1 - «Agricoltura sostenibile ed economia circolare» del PNRR;

Vista la nota pervenuta dal suddetto soggetto gestore, prot. MASAF n. 633496 del 15 novembre 2023;

Tenuto conto che, a seguito delle istruttorie svolte da parte del soggetto gestore, la linea «porti», di cui al decreto ministeriale prot. n. 378154 del 30 agosto 2022, ha registrato una dotazione residua pari a 27.380.162,86 euro, al netto delle competenze spettanti al medesimo soggetto gestore ai sensi del decreto direttoriale prot. n. 216254 del 22 aprile 2023;

Tenuto conto che, alla luce delle risultanze istruttorie nell'ambito del decreto ministeriale prot. n. 347877 del 5 agosto 2022, per la linea «mercati» si registra, invece, un rilevante o*verbooking*;

Dato atto della necessità di impegnare le risorse residue di cui al decreto ministeriale prot. n. 378154 del 30 agosto 2022, relativo alla logistica «porti», anche al fine del conseguimento del *target* finale della misura M2C1-10, consistente nella realizzazione di almeno quarantotto interventi;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere allo scorrimento della graduatoria per la linea «mercati», di cui al decreto direttoriale prot. 127062 del 27 febbraio 2023;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione delle risorse

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 378154 del 30 agosto 2022, nonché ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 347877 del 5 agosto 2022, e tenuto conto del decreto direttoriale prot. n. 216254 del 22 aprile 2023, le risorse residue di cui al decreto ministeriale prot. n. 378154 del 30 agosto 2022, pari a 27.380.162,86 euro, sono destinate ai progetti di cui al decreto ministeriale prot. n. 347877 del 5 agosto 2022, «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, tramite miglioramento della capacità logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso».

2. Conseguentemente, all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 347877 del 5 agosto 2022, le parole «150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00)» sono sostituite dalle parole «177.380.162,86» (centosettantasettemilionitrecentottantamilacentosessantadue/86).

3. Per quanto qui non modificato restano ferme le previsioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 347877 del 5 agosto 2022.
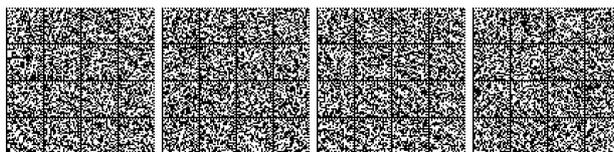
Art. 2.

Pubblicità, trasparenza e disposizioni finali

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono attuati nel rispetto delle procedure di comunicazione alla Commissione europea previste per gli aiuti riconosciuti ai sensi del regolamento GBER, tramite integrazione della comunicazione di cui al codice SA.104799.

2. La registrazione del regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata dal Ministero.

3. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia provvede alla registrazione degli aiuti individuali nel medesimo registro, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115.

4. La registrazione effettuata ai sensi del terzo comma assolve, a sensi dell'art. 16, comma 1, del precitato decreto, gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dall'art. 9 del regolamento GBER.

5. Il Ministero provvede all'espletamento delle attività connesse al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero e dell'Agenzia.

Roma, 29 novembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 53

24A00391

DECRETO 19 dicembre 2023.

Adozione del «Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2022, n. 2472, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2021) 141 *final* del 25 marzo 2021, relativa a un Piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica e la successiva rettifica di cui alla comunicazione COM (2021) 141 *final*/2 del 19 aprile 2021;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» e il relativo regolamento approvato con il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e in particolare l'art. 59, rubricato «Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità», come modificato dalla legge 9 marzo 2022, n. 23;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;

Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico» ed in particolare:

l'art. 7, comma 1, ai sensi del quale il Ministro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con decreto il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici;

l'art. 9, comma 1, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero, il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (di seguito anche solo «Fondo»), destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orienta-

menti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all'art. 7, nonché per il finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all'art. 8;
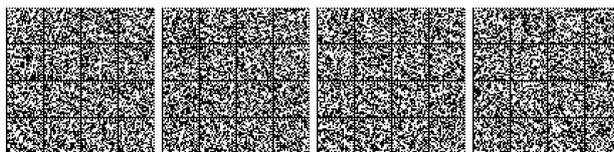
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il sig. Luigi D'Eramo è stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assuma la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 2022, n. 603905, recante «Delega di attribuzioni del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D'Eramo e, in particolare l'art. 1 dove è previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D'Eramo, le funzioni relative all'agricoltura biologica, unitamente alla firma dei relativi atti e provvedimenti;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 658282, recante le modalità di funzionamento del «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica», nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse del Fondo medesimo ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, registrato dalla Corte dei conti il 2 febbraio 2023, n. 165;

Ritenuto necessario adottare il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici al fine di prevedere interventi per lo sviluppo della produzione biologica, che aggiorna e sostituisce il Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico 2016-2020;

Considerato che il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici ha una cadenza triennale ed è suscettibile di aggiornamenti annuali;

Sentito il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica da ultimo nella seduta del 20 marzo 2023;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2023.

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 9 marzo 2022, n. 23, è adottato il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato «Piano», secondo lo schema di cui all'allegato I del presente decreto che ne costituisce parte integrante, avente la finalità di:

a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali, con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali di cui all'art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonché attraverso un'azione di assistenza tecnica;

b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all'interno della filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all'art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso la promozione di sistemi di certificazione di gruppo;

c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;

d) monitorare l'andamento del settore, anche attivando un'integrazione dei dati raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali, con le relative rese produttive, al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio è svolto attraverso una piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti finalità:

1. condividere le informazioni con il Tavolo tecnico e con le autorità locali;

2. fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione biologica nazionale, mediante un centro con funzioni di documentazione e di sportello d'informazione per il pubblico;

e) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all'art. 13 della legge 9 marzo 2022, n 23;

f) favorire l'insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;

g) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;

h) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;

i) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione biologica, ai sensi dell'art. 9, comma 1;

j) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici di cui all'art. 13, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all'informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;

k) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;

l) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l'incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno e l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente.

2. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'art. 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, ad integrazione di specifiche misure di finanziamento richiamate nel medesimo Piano.

3. Il Piano di cui al comma 1 è adottato con cadenza triennale ed è suscettibile di aggiornamento annuale.

4. La relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica di cui all'art. 9 della legge 9 marzo 2022, n 23, è presentata annualmente alle Camere per la trasmissione alle competenti commissioni parlamentari e costituisce parte integrante dei documenti di monitoraggio del Piano.

Art. 2.

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione.

Roma, 19 dicembre 2023

Per delega
Il Sottosegretario di Stato
D'ERAMO

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 117

AVVERTENZA:

L'allegato Piano d'azione nazionale per la produzione biologica è disponibile sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20762

24A00373

DECRETO 19 gennaio 2024.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costitutore di una varietà di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;
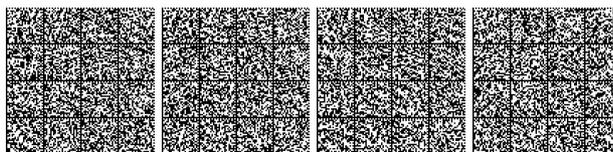
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502, registrata all'UCB in data 30 gennaio 2023 al n. 1423, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023, registrata all'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2023, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2023, reg. 860, con il quale al dott. Giuseppe Blasi è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2023, n. 477058, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze della Direzione generale per l'ippica e della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2023;

Vista la nota del 3 gennaio 2024, prot. Masaf n. 2024-2140, recante «Direttiva per lo svolgimento dell'attività amministrativa della Direzione generale dello sviluppo rurale in assenza momentanea del direttore generale»;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà, indicate nel presente dispositivo, al registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, le varietà indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza e richiesta una variazione di denominazione;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel presente dispositivo;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel presente dispositivo dal registro nazionale;

Visti i pareri espressi nelle riunioni del 20 dicembre 2021, del 6 ottobre 2022, del 20 dicembre 2022 e del 10 ottobre 2023 e del 19 dicembre 2023 dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Viste le proposte di nuove denominazioni varietali presentate dagli interessati per le varietà in iscrizione oggetto del presente provvedimento;

Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sottoelencate.
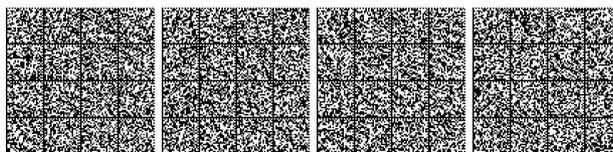
MAIS

SIAN	Varietà	Classe Fao	Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
22461	DKC3323	200	HS	Bayer Cropscience Srl
22464	DKC3888WX	200	HS	Bayer Cropscience Srl
22489	DKC3346	200	HS	Bayer Cropscience Srl
22494	DKC3442	200	HT	Bayer Cropscience Srl
22588	SY Syntax	200	HS	Syngenta France S.A.S.
22592	SY Henrike	200	HS	Syngenta France S.A.S.
22595	SY Wingo	200	HS	Syngenta France S.A.S.
22602	SY Xander	200	HS	Syngenta France S.A.S.
22603	SY Beam	200	HS	Syngenta France S.A.S.
22607	SY Broncos	200	HS	Syngenta France S.A.S.
22621	SY Tarkin	200	HS	Syngenta France S.A.S.
22706	SY Opale	200	HS	Syngenta France S.A.S.
22707	SY Astrella	200	HS	Syngenta France S.A.S.
22708	SY Voltess	200	HS	Syngenta France S.A.S.
22712	SY Olivia	200	HS	Syngenta France S.A.S.
22725	Farmistik	200	HS	Freiherr von Moreau Saatzucht GMBH
22726	Rubix	200	HS	Freiherr von Moreau Saatzucht GMBH
22727	Prophecy	200	HS	Freiherr von Moreau Saatzucht GMBH
22728	Farmundri	200	HT	Freiherr von Moreau Saatzucht GMBH
22729	Farmyoda	200	HT	Freiherr von Moreau Saatzucht GMBH
22730	Farmorbit	200	HT	Freiherr von Moreau Saatzucht GMBH
22733	Kuzko	200	HT	Freiherr von Moreau Saatzucht GMBH
20339	LID4014 DUO	200	HS	Caussade Semences
21213	Drax	200	HT	Mas Seeds
21882	RGT Keloxxs	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
21886	RGT Rulaxxo	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
22049	Iron	200	HT	Mas Seeds
22741	Colts	200	HS	Freiherr von Moreau Saatzucht GMBH
22742	Calamin	200	HS	Freiherr von Moreau Saatzucht GMBH
22744	Iroy	200	HS	Freiherr von Moreau Saatzucht GMBH
22745	Itak	200	HS	Freiherr von Moreau Saatzucht GMBH
22746	Vocis	200	HS	Freiherr von Moreau Saatzucht GMBH
22747	Takadam	200	HS	Freiherr von Moreau Saatzucht GMBH
22750	Farmetix	200	HS	Freiherr von Moreau Saatzucht GMBH
22751	Farmfinley	200	HS	Freiherr von Moreau Saatzucht GMBH
22752	Vendetta	200	HS	Freiherr von Moreau Saatzucht GMBH
22767	Farmaurin	200	HS	SeedGenetic GmbH
22769	Farmagnus	200	HS	SeedGenetic GmbH
22770	Holla	200	HS	SeedGenetic GmbH
22773	Flika	200	HS	SeedGenetic GmbH
22774	Fidel	200	HT	SeedGenetic GmbH
22802	Griffins	200	HS	SeedGenetic GmbH
22804	Elks	200	HD	SeedGenetic GmbH
22805	Uraken	200	HS	SeedGenetic GmbH
22806	Hitmen	200	HS	SeedGenetic GmbH
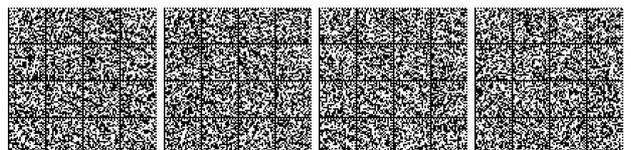
SIAN	Varietà	Classe Fao	Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
22814	Musklor	200	HT	Mas Seeds
22818	Clifford	200	HS	Mas Seeds
22820	Pakito	200	HT	Mas Seeds
22821	MAS 235A	200	HS	Mas Seeds
22822	MAS 270S	200	HS	Mas Seeds
22823	Hagrid	200	HT	Mas Seeds
22826	Kraken	200	HS	Mas Seeds
22844	RGT Fuxxeen	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
22845	RGT Mevertexx	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
22846	RGT Retalixx	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
22847	RGT Dobixxo	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
22848	Sauvignon	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
22849	RGT Oxxalis	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
22851	Belenos	200	HS	SeedGenetic GmbH
22852	Absolut	200	HS	SeedGenetic GmbH
22853	Antika	200	HS	SeedGenetic GmbH
22854	Farmeriko	200	HT	SeedGenetic GmbH
22855	Bazuk	200	HT	SeedGenetic GmbH
22856	Bigbang	200	HT	SeedGenetic GmbH
22859	Laudate	200	HS	SeedGenetic GmbH
22860	Macumba	200	HS	SeedGenetic GmbH
22862	Balistik	200	HS	SeedGenetic GmbH
22865	Farmalba	200	HT	SeedGenetic GmbH
22900	Marceleen	200	HT	Limagrain Europe S.A.
22901	Melveen	200	HS	Limagrain Europe S.A.
22905	LG31282	200	HT	Limagrain Europe S.A.
22924	RGT Parixxe	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
22928	RGT Oryxx	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
22942	RGT Poxxtal	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
22957	Farmazurla	200	HT	SeedGenetic GmbH
22958	Alcapon	200	HS	SeedGenetic GmbH
22959	Wodan	200	HS	SeedGenetic GmbH
22960	Diomedes	200	HS	SeedGenetic GmbH
22961	Farmazov	200	HT	SeedGenetic GmbH
22962	Ruprecht	200	HD	SeedGenetic GmbH
22963	Dusters	200	HD	SeedGenetic GmbH
22964	Dolios	200	HT	SeedGenetic GmbH
22965	Lakita	200	HT	SeedGenetic GmbH
22967	Clipperton	200	HS	SeedGenetic GmbH
22968	Pekor	200	HS	SeedGenetic GmbH
22983	P72847	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22988	INDEM1628	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22989	Gandolf	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH
22991	P7737	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22996	Rupert	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH
22997	INDEM1917	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl

SIAN	**Varietà**	**Classe Fao**	**Ibrido**	**Responsabile della conservazione in purezza**
23000	P81032	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23004	P82703	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23005	P82848	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23007	BRV2445B	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23008	P83224	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23009	RGT Pretexxte	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
23010	P8517	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23011	P84056	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23013	P8475	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23014	Irona	200	HS	Earl Fontaine
23016	P8573	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23018	INDEM1822	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23020	P86010	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23023	P8738	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23025	INDEM1114	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23027	P8794	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23110	Alitea	200	HS	Panam France SARL
23113	Kalyteros	200	HS	Panam France SARL
23117	Akro	200	HS	Panam France SARL
23118	Vasilias	200	HS	Panam France SARL
23120	Chrysos	300	HS	Panam France SARL
23121	Kerdos	200	HS	Panam France SARL
23124	Flaminga	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH
23125	Pilgrim	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH
23126	Glatt	200	HT	Saatzucht Gleisdorf GESMBH
23128	Glanda	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH
23129	Gedinga	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH
23130	Traminga	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH
23132	RGT Kubixx	200	HT	RAGT 2N S.A.S.
23133	RGT Oldanoxx	200	HT	RAGT 2N S.A.S.
23134	RGT Trapixx	200	HT	RAGT 2N S.A.S.
23146	RGT Galopixx	200	HT	RAGT 2N S.A.S.
23157	Kingstone	200	HS	Lidea France SAS
23162	Kalkuta	200	HS	Lidea France SAS
23163	LID3260C	200	HS	Lidea France SAS
23177	Rockhampton	200	HT	Lidea France SAS
23179	Louisville	200	HS	Lidea France SAS
23181	Keystone	200	HS	Lidea France SAS
23182	LID3322C	200	HS	Lidea France SAS
22050	P9413	300	HS	RAGT 2N S.A.S.
22454	DKC4533	300	HS	Bayer Cropscience Srl
22456	DKC4433	300	HS	Bayer Cropscience Srl
22465	DKC4908WX	300	HS	Bayer Cropscience Srl
22521	Ouranox	300	HS	Bayer Cropscience Srl

SIAN	Varietà	Classe Fao	Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
22524	DKC5049	300	HS	Bayer Cropscience Srl
22526	DKC4540	300	HS	Bayer Cropscience Srl
22639	Ispaco	300	HS	Syngenta France S.A.S.
22641	SY Marengo	300	HS	Syngenta France S.A.S.
22647	SY Arrabona	300	HS	Syngenta France S.A.S.
22718	Congratio	300	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
22721	KWS Forturio	300	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
22766	Farmpax	300	HT	SeedGenetic GmbH
22810	MAS 387L	300	HS	Mas Seeds
22894	KWS Exceptio	300	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
22911	Vuelta	300	HS	Limagrain Europe S.A.
22912	LG31350	300	HS	Limagrain Europe S.A.
22915	LG31358	300	HS	Limagrain Europe S.A.
23015	Flamario	300	HS	RAGT 2N S.A.S.
23021	RGT Suffixxe	300	HS	RAGT 2N S.A.S.
23026	RGT Blinixx	300	HS	RAGT 2N S.A.S.
23033	P9146	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23034	P91074	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23035	RGT Orbeaxx	300	HS	RAGT 2N S.A.S.
23037	P9279	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23038	P92440	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23040	INDEM1355	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23041	P95512	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23044	P9759	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23047	Unicorn	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23048	P98117	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23049	INDEM1311	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23094	RGT Axxtronaute	300	HS	RAGT 2N S.A.S.
23095	RGT Horuxx	300	HS	RAGT 2N S.A.S.
23102	RGT Sirenixx DUO	300	HS	RAGT 2N S.A.S.
23105	Zopioc DUO	300	HS	RAGT 2N S.A.S.
23106	RGT Lexxypol DUO	300	HS	RAGT 2N S.A.S.
23107	RGT Odilixx DUO	300	HS	RAGT 2N S.A.S.
23174	Anchorage	300	HS	Lidea France SAS
23183	Washington	300	HS	Lidea France SAS
23030	RGT Fartaxx	300	HS	RAGT 2N S.A.S.
22444	6020C	400	HS	Bayer Cropscience Srl
22445	DKC5432	400	HS	Bayer Cropscience Srl
22448	DKC4933	400	HS	Bayer Cropscience Srl
22538	DKC5148	400	HS	Bayer Cropscience Srl
22649	SY Trex	400	HS	Syngenta France S.A.S.
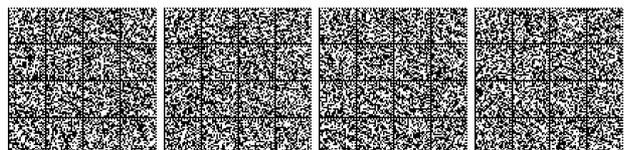
SIAN	**Varietà**	**Classe Fao**	**Ibrido**	**Responsabile della conservazione in purezza**
22715	SY Mileston	400	HS	Syngenta France S.A.S.
22722	KWS Udo	400	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
22918	LG31380	400	HS	Limagrain Europe S.A.
22922	Invitation	400	HS	Limagrain Europe S.A.
22926	LG31475	400	HS	Limagrain Europe S.A.
23050	Blandina	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23054	INDEM1316	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23055	INDEM1012	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23064	P02085	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23067	P04006	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23068	Greenfield	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23097	RGT Afluxx	400	HS	RAGT 2N S.A.S.
23100	RGT Texxori	400	HS	RAGT 2N S.A.S.
23111	SNH2471	500	HS	Planta Srl
12517	Kabrios	400	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
22578	KWS Lanciano	500	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
22584	KWS Altanero	500	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
22661	SY Jastis	500	HS	Syngenta France S.A.S.
22667	SY Unitron	600	HS	Syngenta France S.A.S.
22672	SY Vectra	600	HS	Syngenta France S.A.S.
22717	KWS Sevilio	500	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
22719	KWS Zebrano	500	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
22929	LG31538	500	HS	Limagrain Europe S.A.
23072	P0736	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23073	P08054	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23122	Idaniko	500	HS	Panam France SARL
23208	SNH2573	500	HS	Planta Srl
22439	DKC6648SC	600	HS	Bayer Cropscience Srl
22559	KWS Harmonio	600	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
22560	KWS Diamiro	600	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
22561	KWS Alcanto	600	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
22563	KWS Nazario	600	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
22678	SY Proteor	600	HS	Syngenta France S.A.S.
22685	SY Cosmea	600	HS	Syngenta France S.A.S.
22686	SY Arkaris	600	HS	Syngenta France S.A.S.
22688	SY Ultimate	600	HS	Syngenta France S.A.S.
22824	Sinaps	600	HS	Mas Seeds
22825	Fraser	600	HS	Mas Seeds
22936	LG31625	600	HS	Limagrain Europe S.A.
23081	P13033	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23082	P15268	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
23083	P15382	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl

SIAN	Varietà	Classe Fao	Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
22437	DKC6646SC	700	HS	Bayer Cropscience Srl
22567	KWS Tigramo	700	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
22698	SY Timur	700	HS	Syngenta France S.A.S.
22699	SY Krypto	700	HS	Syngenta France S.A.S.
22701	SY Vanter	700	HS	Syngenta France S.A.S.
22938	LG31662	700	HS	Limagrain Europe S.A.
23088	P21416	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
21935	LG31704	700	HS	Limagrain Europe S.A.
12530	Kolosseus	700	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
12532	Kalumet	700	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
22157	Orodoxx	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
21636	Enisor	300	HS	Bayer Cropscience Srl
21629	Euradia	300	HS	Bayer Cropscience Srl
21590	Jolivette	200	HS	Bayer Cropscience Srl
21549	Quercus	600	HS	Bayer Cropscience Srl
21546	Abaddir	600	HS	Bayer Cropscience Srl
21677	Osiko	500	HS	Bayer Cropscience Srl
21541	Koriolis	500	HS	Bayer Cropscience Srl
21627	Mograbix	300	HS	Bayer Cropscience Srl
19791	Bastankara	500	HS	Bayer Cropscience Srl
21674	Powair	500	HS	Bayer Cropscience Srl
20662	Kuchaba	600	HS	Bayer Cropscience Srl
21559	Zoran	700	HS	Bayer Cropscience Srl
20664	Kitzako	600	HS	Bayer Cropscience Srl
21582	Hawking	200	HS	Bayer Cropscience Srl

FRUMENTO TENERO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
22355	Van Gogh	S.I.S. SOCIETA' ITALIANA SEMENTI

ORZO POLISTICO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
21495	Lidivine	Lemaire Deffontaines Semences

COLZA

Codice SIAN	Varietà	Tipo	Ibrido	Responsabile del mantenimento in purezza
22319	Reactiv	0	HS	Rapsodie s.a.s.
22322	RP2106	00	HS	Rapsodie s.a.s.
22324	Folkie	00	HS	Rapsodie s.a.s.
22325	Sonie	00	HS	Rapsodie s.a.s.
22326	RP2110	0	HS	Rapsodie s.a.s.
22328	Riko	Doppio alto	HS	Rapsodie s.a.s.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
22477	FD Starter Smart	FLORIMOND DESPREZ
22478	FD Chaumiere Smart	FLORIMOND DESPREZ
22480	Adorata KWS	KWS ITALIA S.P.A.
22481	Smart Imelda KWS	KWS ITALIA S.P.A.
22484	Smart Beppina KWS	KWS ITALIA S.P.A.
22485	Smart Materia KWS	KWS ITALIA S.P.A.
22488	BTS Smart 3830 N	BETASEED ITALIA SRL
22496	Capra Smart	SESVANDERHAVE N.V./S.A.
22509	Corvus Smart	SESVANDERHAVE N.V./S.A.
22329	FD Arbalete	SESVANDERHAVE N.V./S.A.
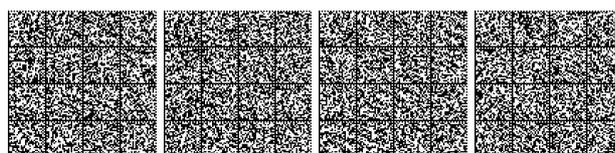
FORAGGERE

Codice SIAN	Specie	Varietà	Tipo	Responsabile del mantenimento in purezza
22299	Favino	Verdugo	Foraggio	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
3170	Favino	Sicania	Granella	Università degli Studi di Catania - Istituto di Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee
3171	Favino	Sikelia	Granella	Università degli Studi di Catania - Istituto di Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee
22295	Lupinella	Gardel	Foraggio	Rocalba S.A.
11757	Trifoglio incarnato	Camauro	Foraggio	S.A. Carneau
12341	Pisello da foraggio	Balkan	Foraggio	S.A. Carneau
22296	Trifoglio persico	Farabat	Foraggio	Semillas Batlle S.A.

RISO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
23059	Stradivari	S.I.S. Società Italiana Sementi
23143	Apollo Gold	SA.PI.SE Sardo Piemontese Sementi
23135	Dorado	SA.PI.SE Sardo Piemontese Sementi
23154	Ecco875MA	Rice Tec, Inc.
23060	Elite PV	Lugano Leonardo S.r.l.
23172	Felice	Ires S.r.l.
23173	Fiero	Ires S.r.l.
23112	Forte	Ires S.r.l.
23175	Furbo	Ires S.r.l.
22476	Indaco	Lugano Leonardo S.r.l.
22692	Kinder PV	Polenghi Giandomenico
23139	Otto	SA.PI.SE Sardo Piemontese Sementi
23046	Fox	Riso Gallo S.p.A.
23161	ECCO895 MA	Rice Tec, Inc.
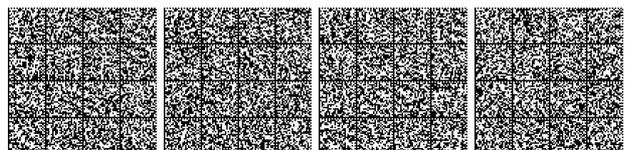
GIRASOLE

Codice SIAN	Varietà	Ibrido	Responsabile del mantenimento in purezza
22056	SY Atilio Clp	S	Syngenta France S.A.S.
21853	Jersey	S	Ragt 2N S.A.S.
22182	Aiace SU	S	Apsovsementi S.p.A.
22014	Kasyope	S	Mas Seeds
22754	N4H205 E	S	Nuseed Americas Inc.
22755	N4L215 E	S	Nuseed Americas Inc.
22756	N4H276 CL	S	Nuseed Americas Inc.
22778	RGT Willkinson	S	Ragt 2N S.A.S.
22779	Spirall	S	Ragt 2N S.A.S.
22781	RGT Marcello	S	Ragt 2N S.A.S.
22783	RGT Allcala	S	Ragt 2N S.A.S.
22784	Catalina	S	Ragt 2N S.A.S.
22786	Vivallto CLP	S	Ragt 2N S.A.S.
22787	RGT Pallmer CLP	S	Ragt 2N S.A.S.
22788	Leros CLP	S	Ragt 2N S.A.S.
22789	HYSUN 182 IT	S	Advanta Seed International
22793	Sallvio	S	Ragt 2N S.A.S.
22794	RGT Arezoll CL	S	Ragt 2N S.A.S.
22830	MAS 850B	S	Mas Seeds
22866	Morgan CL	S	Limagrain Europe S.A.
22868	LG58491 CL	S	Limagrain Europe S.A.
22869	LG50631 CLP	S	Limagrain Europe S.A.
22870	LG50641 CLP	S	Limagrain Europe S.A.
22871	LG50645 CLP	S	Limagrain Europe S.A.
22872	Wonder CLP	S	Limagrain Europe S.A.
22874	LG50540 CLP	S	Limagrain Europe S.A.
22875	LG50563 CLP	S	Limagrain Europe S.A.
22876	LG50487 CLP	S	Limagrain Europe S.A.
22877	LG50659 SX	S	Limagrain Europe S.A.
22879	Chinook SU	S	Limagrain Europe S.A.
22881	Asset SU	S	Limagrain Europe S.A.
22882	Chopin SU	S	Limagrain Europe S.A.
22883	LG50449 SX	S	Limagrain Europe S.A.
22885	Agapan SU	S	Limagrain Europe S.A.
22886	LG50629 SX	S	Limagrain Europe S.A.
22887	LG50574	S	Limagrain Europe S.A.
22889	LG50632	S	Limagrain Europe S.A.
22890	Brahms	S	Limagrain Europe S.A.
22891	Bristol	S	Limagrain Europe S.A.
22892	LG50302	S	Limagrain Europe S.A.
22893	LG50463	S	Limagrain Europe S.A.
22896	LG50657	S	Limagrain Europe S.A.
22897	LG50626	S	Limagrain Europe S.A.
22953	SY Irisa AR	S	Syngenta France S.A.S.
22975	Roquette	S	Pioneer Genetique S.A.R.L.
22976	Llucius	S	Pioneer Genetique S.A.R.L.

Codice SIAN	**Varietà**	**Ibrido**	**Responsabile del mantenimento in purezza**
22977	P64HE188	S	Pioneer Genetique S.A.R.L.
22978	P63HE189	S	Pioneer Genetique S.A.R.L.
22979	P64LP194	S	Pioneer Genetique S.A.R.L.
22980	P63LL191	S	Pioneer Genetique S.A.R.L.
22981	P63HE186	S	Pioneer Genetique S.A.R.L.
23032	MAS 840CP	S	Mas Seeds
23092	SY Theos	S	Syngenta France S.A.S.
23096	Suviedo	S	Syngenta France S.A.S.
23098	SY Diego CLP	S	Syngenta France S.A.S.
23185	1043L CLP	S	Lidea France SAS
23186	LID4092L SU	S	Lidea France SAS
23187	5053L SU	S	Lidea France SAS
23188	LID1067H	S	Lidea France SAS
23189	LID1061L CLP	S	Lidea France SAS
23190	LID1059L CLP	S	Lidea France SAS
23191	INSUN 322 CLP	S	Lidea France SAS
23192	INSUN 355 SU	S	Lidea France SAS
23194	LID1062H CLP	S	Lidea France SAS
23196	LID1058L SU	S	Lidea France SAS
23197	LID1066H	S	Lidea France SAS
23198	LID1073H CLP	S	Lidea France SAS
23199	INSUN 311 CLP	S	Lidea France SAS
23201	LID6038H CLP	S	Lidea France SAS
23203	Orel	S	Panam France SAS

LINO

Codice SIAN	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**
22302	Pepita	CREA- Centro Di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI)

Art. 2.

1. Ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie ortive, di cui all’art. 7, comma 3, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sottoelencate le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate», o controllate in quanto «sementi *standard*».
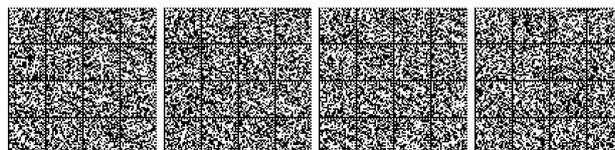
SPECIE	Varietà	Codice SIAN	Lista	Responsabile della conservazione in purezza
Pomodoro	Jersey	4415	a	ISI Sementi Spa
Pomodoro	Etienne	4418	a	ISI Sementi Spa
Pomodoro	Prodest	4449	a	Tera Seeds Srl Cons.
Pomodoro	Castelaner	4450	a	Tera Seeds Srl Cons.
Pomodoro	Cannonao	4448	a	Tera Seeds Srl Cons.
Pomodoro	Livanti	4379	A	Seeds Technologies D.M. Ltd
Pomodoro	Dalibor	4378	A	Nirit Seeds Ltd
Pomodoro	Holly	4381	A	ISI Sementi Spa
Pomodoro	Farley	4382	A	ISI Sementi Spa
Pomodoro	Kiry	4383	A	ISI Sementi Spa
Pomodoro	Socrate	4368	A	Nirit Seeds Ltd
Pomodoro	Tucait	4372	A	Nirit Seeds Ltd
Pomodoro	Doriclea	4369	A	Nirit Seeds Ltd
Pomodoro	Ashley	4394	A	ISI Sementi Spa
Pomodoro	Vandelya	4398	A	ISI Sementi Spa
Pomodoro	Brixino	4355	A	Eugenseed Genetics S.R.L.S.
Pomodoro	Kallia	4409	A	Nirit Seeds Ltd
Pomodoro	Caballe	4407	A	ISI Sementi Spa
Pomodoro	**TX2104**	4446	A	Meridiem Seeds S.L.
Pomodoro	Pluto	4447	A	Meridiem Seeds S.L.
Pomodoro	Isotta	4411	A	Nirit Seeds Ltd
Bietola da orto	Morèn	4161	A	Cora Seeds S.R.L.
Cipolla primaverile	Redita	4305	A	De Corato Sementi
Cipolla primaverile	Skydancer	4306	A	De Corato Sementi
Cipolla primaverile	Longstore	4307	A	De Corato Sementi
Cipolla primaverile	Etienne	4418	A	ISI Sementi Spa
Cipolla primaverile	Bombastic	4293	A	Maraldi Sementi S.R.L.
lattuga	Moncherì	4318	A	Blumen Group S.P.A.
Lattuga	Lengret	4402	A	Vivosem S.R.L., Smarties.Bio Srl Società Agricola

Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie ortive, di cui all'art. 7, comma 3, lettera *b)*, del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sottoelencate le cui sementi possono controllate in quanto «sementi *standard*».
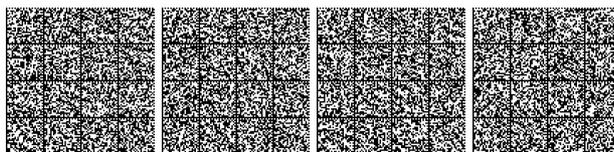
SPECIE	**Varietà**	**Codice SIAN**	**Lista**	**Responsabile della conservazione in purezza**
Pomodoro	**116SA604**	4435	B	S.A.I.S. SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA SEMENTI
Pomodoro	**118SA102**	4434	B	S.A.I.S. SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA SEMENTI

Art. 4.

1. Le denominazioni delle varietà di specie agrarie, iscritte nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri di cui all’art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono così di seguito modificate.

Codice SIAN	**Specie**	**Vecchia denominazione**	**Nuova denominazione**
22160	Mais	BRV2931B	INDEM1788
21650	Mais	DKC5132	Boucalo
20660	Mais	Apostolix	539E
22082	Mais	RGT Addaxx	RGT Oddaxx
22151	Sorgo	RGT Vikingg	Furia

Art. 5.

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato.

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Vecchio responsabile della conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
1340	Frumento duro	Tappo	Venturoli Sementi Srl	R.V. Venturoli Sementi S.r.l. Socio Unico
1348	Frumento duro	Vento	Venturoli Sementi Srl e Agroservice S.p.A.	R.V. Venturoli Sementi S.r.l. Socio Unico e Agroservice S.p.A.
18774	Frumento duro	Logan	Società Produttori Sementi S.p.A.	Società Produttori Sementi S.p.A. e R.V. Venturoli Sementi S.r.l. Socio Unico
8924	Frumento tenero	Egizio	Venturoli Sementi Srl	R.V. Venturoli Sementi S.r.l. Socio Unico
9275	Sorgo	Ardito	Semences de Provence e Venturoli Sementi Srl	Semences de Provence e R.V. Venturoli Sementi S.r.l. Socio Unico
9271	Sorgo	Arsenio	Semences de Provence e Venturoli Sementi Srl	Semences de Provence e R.V. Venturoli Sementi S.r.l. Socio Unico
3058	Sorgo	Arsenio	Renk International LTD e Venturoli Sementi Srl	Renk International LTD e R.V. Venturoli Sementi S.r.l. Socio Unico
18408	Mais	LG31702	Limagrain Europe S.A. e Limagrain Italia S.p.A.	Limagrain Europe S.A.
8759	Barbabietola da zucchero	A147	MariboHilleshog Aps	DLF BEET SEED Aps
16876	Barbabietola da zucchero	Attack	MariboHilleshog Aps	DLF BEET SEED Aps
9790	Barbabietola da zucchero	Bramata	MariboHilleshog Aps	DLF BEET SEED Aps
4593	Barbabietola da zucchero	Canaria	MariboHilleshog Aps	DLF BEET SEED Aps
4596	Barbabietola da zucchero	Creta	MariboHilleshog Aps	DLF BEET SEED Aps
4588	Barbabietola da zucchero	Domingo	MariboHilleshog Aps	DLF BEET SEED Aps
6180	Barbabietola da zucchero	Dorhill	MariboHilleshog Aps	DLF BEET SEED Aps
5718	Barbabietola da zucchero	Dorice	MariboHilleshog Aps	DLF BEET SEED Aps
4612	Barbabietola da zucchero	Dorotea	MariboHilleshog Aps	DLF BEET SEED Aps
4880	Barbabietola da zucchero	Eudora	MariboHilleshog Aps	DLF BEET SEED Aps
6188	Barbabietola da zucchero	Flores	MariboHilleshog Aps	DLF BEET SEED Aps
9789	Barbabietola da zucchero	Grinta	MariboHilleshog Aps	DLF BEET SEED Aps
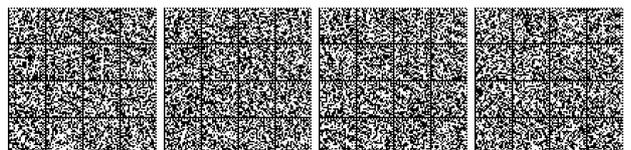
Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Vecchio responsabile della conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
17880	Barbabietola da zucchero	H Poly 1	MariboHilleshog Aps	DLF BEET SEED Aps
198	Barbabietola da zucchero	Hilleshog Monatunno	MariboHilleshog Aps	DLF BEET SEED Aps
17087	Barbabietola da zucchero	Karima SYN	MariboHilleshog Aps	DLF BEET SEED Aps
14850	Barbabietola da zucchero	Kavala	MariboHilleshog Aps	DLF BEET SEED Aps
10454	Barbabietola da zucchero	Laudata	MariboHilleshog Aps	DLF BEET SEED Aps
18130	Barbabietola da zucchero	Lien	MariboHilleshog Aps	DLF BEET SEED Aps
17089	Barbabietola da zucchero	Maimouna	MariboHilleshog Aps	DLF BEET SEED Aps
2665	Barbabietola da zucchero	Mira	MariboHilleshog Aps	DLF BEET SEED Aps
234	Barbabietola da zucchero	Monodoro	MariboHilleshog Aps	DLF BEET SEED Aps
17088	Barbabietola da zucchero	Nabila	MariboHilleshog Aps	DLF BEET SEED Aps
6187	Barbabietola da zucchero	Palma	MariboHilleshog Aps	DLF BEET SEED Aps
2113	Barbabietola da zucchero	Puma	MariboHilleshog Aps	DLF BEET SEED Aps
17879	Barbabietola da zucchero	Ras Poly	MariboHilleshog Aps	DLF BEET SEED Aps
14849	Barbabietola da zucchero	Ritter	MariboHilleshog Aps	DLF BEET SEED Aps
2134	Barbabietola da zucchero	Suprema	MariboHilleshog Aps	DLF BEET SEED Aps
18136	Barbabietola da zucchero	Valzer	MariboHilleshog Aps	DLF BEET SEED Aps
11633	Soia	Eiko	Monsanto Agricoltura Italia S.P.A;	Monsanto Agricoltura Italia S.P.A; Sipcam Italia S.P.A.
20660	Mais	Apostolix	Monsanto Technology LLC e Monsanto Agricoltura Italia Srl	Bayer Cropscience S.r.l.
21650	Mais	DKC5132	Monsanto Technology LLC e Monsanto Agricoltura Italia Srl	Bayer Cropscience S.r.l.
15588	Mais	LG30669	Limagrain Europe S.A. e Limagrain Italia S.p.A.	Limagrain Europe S.A.
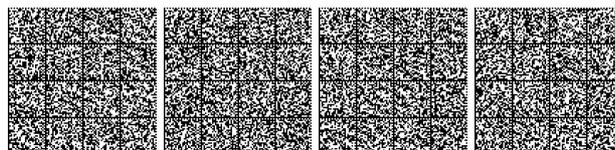
Codice SIAN	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
14574	Mais	Kendji	Monsanto Technology LLC e Monsanto Agricoltura Italia Srl	Bayer Cropscience S.r.l.
20514	Trifoglio alessandrino	Jonio	Venturoli Sementi Srl	R.V. Venturoli Sementi S.r.l. Socio Unico
925	Fagiolo nano	Bronco	Monsanto Agricoltura Italia Srl	Bayer Cropscience S.r.l.
2086	Fagiolo nano	Etna	Monsanto Agricoltura Italia Srl	Bayer Cropscience S.r.l.
1721	Lattuga	Classic	Monsanto Agricoltura Italia Srl	Bayer Cropscience S.r.l.
1405	Melanzana	Black bell	Monsanto Agricoltura Italia Srl	Bayer Cropscience S.r.l.
1108	Pisello A	Milor	Monsanto Agricoltura Italia Srl	Bayer Cropscience S.r.l.
1444	Pisello A	Spring	Monsanto Agricoltura Italia Srl	Bayer Cropscience S.r.l.
2517	Pomodoro	Allflesh 900	Monsanto Agricoltura Italia Srl	Bayer Cropscience S.r.l.
1768	Pomodoro	Brigade	Monsanto Agricoltura Italia Srl	Bayer Cropscience S.r.l.
3014	Pomodoro	First	Monsanto Agricoltura Italia Srl	Bayer Cropscience S.r.l.
1481	Pomodoro	Montecarl o	Monsanto Agricoltura Italia Srl	Bayer Cropscience S.r.l.
3013	Pomodoro	Red Gem	Monsanto Agricoltura Italia Srl	Bayer Cropscience S.r.l.
1522	Zucchino	Clarita	Monsanto Agricoltura Italia Srl	Bayer Cropscience S.r.l.
811	Zucchino	Greyzini	Monsanto Agricoltura Italia Srl	Bayer Cropscience S.r.l.
2863	Zucchino	Kimber	Monsanto Agricoltura Italia Srl	Bayer Cropscience S.r.l.
1530	Zucchino	President	Monsanto Agricoltura Italia Srl	Bayer Cropscience S.r.l.

Art. 6.

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo.

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. di iscrizione o rinnovo
19241	Mais	B3977B	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	16/01/2020
20201	Mais	Babilon	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	05/02/2021
20171	Mais	BRV2064B	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	05/02/2021
20186	Mais	BRV2076B	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	05/02/2021
22170	Mais	BRV2156b	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	17/01/2023
20165	Mais	BRV2538A	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	05/02/2021
21175	Mais	BRV2907B	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	25/01/2022
18478	Mais	P0142	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	15/01/2019
17731	Mais	P0240	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	18/01/2018
18489	Mais	P0748	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	15/01/2019
17732	Mais	P0755	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	18/01/2018
19269	Mais	P0881	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	16/01/2020
22206	Mais	P0946	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	17/01/2023
20166	Mais	Modesto	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	05/02/2021
21171	Mais	INDEM1208	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	15/04/2022
21233	Mais	INDEM1351	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	15/04/2022
22195	Mais	INDEM1351	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	17/01/2023
20167	Mais	INDEM1795	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	19/10/2021
22153	Mais	INDEM1939	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	17/01/2023
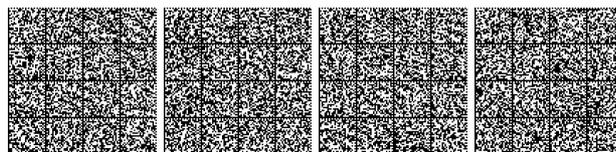
Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**D.M. di iscrizione o rinnovo**
19258	Mais	Limarex	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	16/01/2020
22210	Mais	P1206	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	17/01/2023
18501	Mais	P1357	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	15/01/2019
20243	Mais	P1385	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	05/02/2021
19281	Mais	P1396	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	16/01/2020
17749	Mais	P1405	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	05/03/2018
17757	Mais	P1651	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	05/03/2018
17760	Mais	P1856	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	15/01/2019
17758	Mais	P1970	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	05/03/2018
21300	Mais	P1996	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	25/01/2022
20252	Mais	P1999	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	05/02/2021
17759	Mais	P2002	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	05/03/2018
22218	Mais	P2030	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	20/04/2023
17762	Mais	P2031	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	05/03/2018
19287	Mais	P2077	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	16/01/2020
21167	Mais	P7994	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	25/01/2022
20160	Mais	P8085	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	05/02/2021
22145	Mais	P8390	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	17/01/2023
21251	Mais	P8481	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	25/01/2022
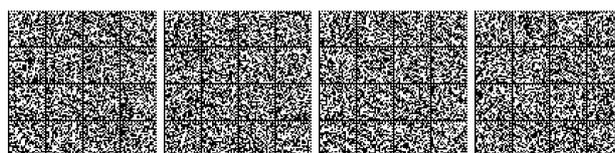
Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**D.M. di iscrizione o rinnovo**
20203	Mais	P8922	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	05/02/2021
17561	Mais	P9048	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	18/01/2018
22184	Mais	P9256	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	17/01/2023
9567	Mais	PR39B76	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	16/03/2017
19271	Mais	Tenaz	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	19/10/2020
20168	Mais	Valahia	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	05/02/2021
19744	Mais	KWS Karlito	KWS SAAT SE	26/02/2021
19745	Mais	KWS Assenzio	KWS SAAT SE	05/02/2021
17243	Mais	KWS Fogg	KWS SAAT SE	05/03/2018
19740	Mais	KWS Herodio	KWS SAAT SE	05/02/2021
19734	Mais	KWS Keylo	KWS SAAT SE	05/02/2021
16884	Mais	Keyannis	KWS SAAT SE	12/01/2017
9242	Mais	LG2533	Limagrain Italia S.p.A.	18/02/2016
8815	Girasole	Opera PR	Syngenta France SAS	08/02/2005
15574	Girasole	SY Neostar CLP	Syngenta France SAS	09/04/2015
2446	Cipolla	Cinzia	ISI SEMENTI S.P.A.	30/03/2021
2390	Cipolla	Clara	ISI SEMENTI S.P.A.	28/02/2020
2476	Cipolla	Maxia	ISI SEMENTI S.P.A.	29/03/2022
1721	Lattuga	Classic	Monsanto Agricoltura Italia S.p.a.	28/02/2020
2627	Melone	Abacus	ISI SEMENTI S.P.A.	17/02/2015
2347	Pomodoro	Alexa	ISI SEMENTI S.P.A.	11/03/2019
2589	Pomodoro	Allflesh 1120	Monsanto Agricoltura Italia S.p.a.	11/02/2014
1766	Pomodoro	Anita	ISI SEMENTI S.P.A.	30/03/2021
1768	Pomodoro	Brigade	Monsanto Agricoltura Italia S.p.a.	30/03/2021
3464	Pomodoro	Campiello	ISI SEMENTI S.P.A.	13/05/2015
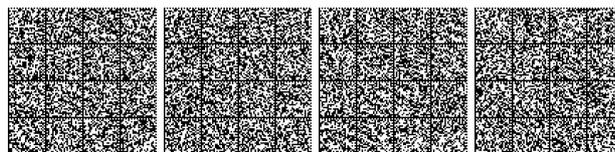
Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. di iscrizione o rinnovo
1857	Pomodoro	Domino	ISI SEMENTI S.P.A.	29/03/2022
3014	Pomodoro	First	Monsanto Agricoltura Italia S.p.a.	30/03/2021
2816	Pomodoro	Harold	ISI SEMENTI S.P.A.	08/03/2018
2808	Pomodoro	Miller	ISI SEMENTI S.P.A.	11/03/2019
3395	Pomodoro	Momentum	ISI SEMENTI S.P.A.	20/03/2014
3393	Pomodoro	Morado	ISI SEMENTI S.P.A.	10/03/2014
1779	Pomodoro	Nicam	ISI SEMENTI S.P.A.	30/03/2021
2678	Pomodoro	Player	ISI SEMENTI S.P.A.	18/02/2016
3396	Pomodoro	Sigillo	ISI SEMENTI S.P.A.	20/03/2014
2793	Pomodoro	Terranova	ISI SEMENTI S.P.A.	08/03/2018
1884	Pomodoro	Twist	ISI SEMENTI S.P.A.	29/03/2022
3515	Pomodoro	Tylian	ISI SEMENTI S.P.A.	01/02/2016

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2024

Il Capo Dipartimento: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.

24A00390

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ticagrelor, «Ticagrelor Doc»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 12 del 18 gennaio 2024

Procedura europea n. PT/H/2812/001-002/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TICAGRELOR DOC, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in - via Turati n. 40 - 20121 Milano, Italia.

Confezioni:

«60 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050371018 (in base 10) 1J16GB (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050371020 (in base 10) 1J16GD (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050371032 (in base 10) 1J16GS (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 050371044 (in base 10) 1J16H4 (in base 32).

Principio attivo: ticagrelor.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

ELPEN Pharmaceutical Co., Inc

Marathonos Ave. 95, Pikermi Attiki, 19009, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 21 novembre 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00374

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di iodopovidone e alcool isopropilico, «Purprep».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 13 del 18 gennaio 2024

Procedura europea n. DE/H/7101/001/DC e DE/H/7101/IA/001/G

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PURPREP, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Becton Dickinson France S.a.s. con sede legale e domicilio in 11 Rue Aristide Bergès, 38800 Le Pont de Claix, Cedex, Francia.

Confezioni:

«7,25 mg/ml + 633 mg/ml soluzione cutanea in contenitore monodose» 1 fiala in vetro da 10,5 ml con applicatore - A.I.C. n. 049631017 (in base 10) 1HBMT9 (in base 32);

«7,25 mg/ml + 633 mg/ml soluzione cutanea in contenitore monodose» 25 fiale in vetro da 10,5 ml con 25 applicatori - A.I.C. n. 049631029 (in base 10) 1HBMTP (in base 32);

«7,25 mg/ml + 633 mg/ml soluzione cutanea in contenitore monodose» 1 fiala in vetro da 26 ml con applicatore - A.I.C. n. 049631031 (in base 10) 1HBMTR (in base 32).

Principi attivi: iodopovidone e alcool isopropilico.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Becton Dickinson France

11 Rue Aristide Bergès, 38800 Le Pont de Claix, Cedex, Francia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica: da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro dodici mesi successivi alla prima autorizzazione (EURD, European reference date). In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 18 maggio 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00375

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ananase»

Con determina aRM - 12/2024 - 3810 del 16 gennaio 2024 è stata revocata, su rinuncia della New Pharmashop S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: ANANASE.

Confezione: 043821014.

Descrizione: «40 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite.

Paese di provenienza: Portogallo.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A00376

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di *Salmonella typhi* (*S. typhi*) vitale, ceppo Ty21a attenuato, «Vivotif».

Estratto determina AAM/PPA n. 48/2024 del 19 gennaio 2024

Trasferimento di titolarità: MC1/2023/784.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Emergent Netherlands B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Strawinskylaan 411, 1077XX Amsterdam, Paesi Bassi:

medicinale: VIVOTIF;

confezione A.I.C. n.: 045650013 - «Capsule rigide gastroresistenti» 3 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al,

alla società Bavarian Nordic A/S, con sede legale e domicilio fiscale in via Philip Heymans Alle 3, 2900, Hellerup, Danimarca.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornati, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della presente determina:

Medicinale	A.I.C. confezione	Lotto
VIVOTIF «Capsule rigide gastroresistenti» 3 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al	045650013	3004047
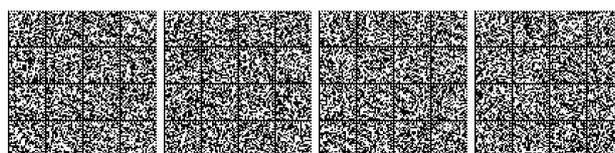
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00386

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di iomeprolo, «Iomeron».

Estratto determina AAM/PPA n. 49/2024 del 19 gennaio 2024

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale IOMERON (A.I.C. 028282), per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

n. 1: una variazione di Tipo II, C.I.4: aggiornamento delle informazioni sull'interazione con metformina.

n. 2: una variazione di Tipo II, C.I.4: aggiornamento delle informazioni sui test di funzionalità tiroidea nei bambini di età inferiore ai tre anni.

n. 3: una variazione di Tipo II, C.I.3.b: aggiornamento delle avvertenze speciali relativamente alle informazioni sulle reazioni avverse cutanee gravi, inserimento di nuovi effetti indesiderati, DRESS nelle patologie della pelle ed ipertiroidismo nelle patologie endocrine e valutazione della frequenza dell'encefalopatia.

Modifiche editoriali, di adeguamento al *QRD template* e in accordo alla *SmPC guideline*.

Vengono modificati i paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto RCP ed i relativi paragrafi del foglio illustrativo.

Codice pratica: VN2/2022/275.

Numero procedura: NO/H/xxxx/WS/63.

Titolare A.I.C.: Bracco Imaging Italia S.r.l., codice fiscale 05501420961, con sede legale e domicilio fiscale in via Folli Egidio n. 50 - 20134 - Milano (MI), Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00387

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina aRM - 13/2024 - 1332 del 17 gennaio 2024 è stata revocata, su rinuncia della Programmi Sanitari Integrati S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: MAALOX.

Confezione A.I.C. n. 038857037.

Descrizione: «400 mg + 400 mg compresse masticabili» 40 compresse.

Paese di provenienza: Austria.

Medicinale: IMODIUM

Confezione A.I.C. n. 038677023.

Descrizione: «2 mg capsule rigide» 8 capsule.

Paese di provenienza: Francia.

Medicinale: STILNOX.

Confezione A.I.C. n. 038194039.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Paese di provenienza: Francia.

Medicinale: VIGAMOX.

Confezione A.I.C. n. 047469010.

Descrizione: «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: CARDURA.

Confezione A.I.C. n. 039462041.

Descrizione: «4 mg compresse» 20 compresse.

Paese di provenienza: Bulgaria.

Medicinale: CARDURA.

Confezione A.I.C. n. 039462039.

Descrizione: «2 mg compresse» 30 compresse.

Paese di provenienza: Bulgaria.

Medicinale: CARDURA.

Confezione A.I.C. n. 039462027.

Descrizione: «2 mg compresse» 30 compresse.

Paese di provenienza: Ungheria.

Medicinale: CARDURA.

Confezione A.I.C. n. 039462015.

Descrizione: «4 mg compresse» 20 compresse.

Paese di provenienza: Ungheria.

Medicinale: HALCION.

Confezione A.I.C. n. 038289056.

Descrizione: «125 microgrammi compresse» 20 compresse.

Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: TRENTAL.

Confezione A.I.C. n. 037211051.

Descrizione: «400 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister.

Paese di provenienza: Germania.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A00388
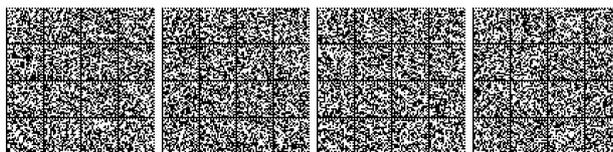
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di teriflunomide, «Rumovonde»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 17/2023 del 19 gennaio 2024

Procedure europee:

AT/H/1352/001/DC

AT/H/1352/001/IA/001/G

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RUMOVONDE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sigillata Limited con sede e domicilio fiscale in Inniscarra, Main Street, Rathcoole, comma Dublin D24 E029, Irlanda.

Confezione:

«14 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in *blister* OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050759012 (in base 10) 1JF1C4 (in base 32).

Principio attivo: Teriflunomide.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Balkanpharma Dupnitsa AD,

3 Samokovsko Shosse Str, Dupnitsa, 2600, Bulgaria;

Teva Operations Poland Sp. z o.o.,

Mogilska 80 Str., 31-546 Krakow, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 050759012 «14 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 050759012 «14 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in *blister* OPA/AL/PVC-AL.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di distribuire il materiale educazionale per operatori sanitari e materiale educazionale per i pazienti (*patient card*), il cui contenuto e formato sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 19 luglio 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00389

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Affera»

Con la determina n. aRM - 14/2024 - 2600 del 19 gennaio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.
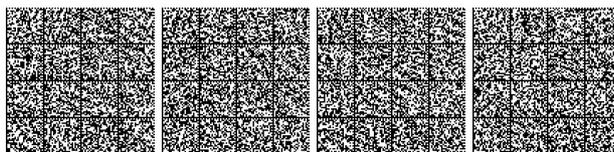
Medicinale: AFFERA;

confezione: 042293011;

descrizione: «50 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 120 erogazioni per inalatore;

confezione: 042293023;

descrizione: «125 microgrammi/5 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 120 erogazioni per inalatore;

confezione: 042293035;

descrizione: «250 microgrammi/10 microgrammi per erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 120 erogazioni per inalatore.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A00401

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sunitinib Cipla».

Con la determina n. aRM - 15/2024 - 4027 del 19 gennaio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Cipla Europe NV, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: SUNITINIB CIPLA;

Confezione: 048042093;

Descrizione: «50 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE;

Confezione: 048042081;

Descrizione: «50 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PCTFE/AL;

Confezione: 048042079;

Descrizione: «50 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PCTFE/AL;

Confezione: 048042067;

Descrizione: «25 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE;

Confezione: 048042055;

Descrizione: «25 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PCTFE/AL;

Confezione: 048042042;

Descrizione: «25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PCTFE/AL;

Confezione: 048042030;

Descrizione: «12,5 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE;

Confezione: 048042028;

Descrizione: «12,5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PCTFE/AL;

Confezione: 048042016;

Descrizione: «12,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PCTFE/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A00402

BANCA D'ITALIA

Nomina degli organi liquidatori del fondo immobiliare chiuso riservato «Nicher Real Estate», gestito da Europa Risorse SGR.

Con provvedimento del 16 gennaio 2024, la Banca d'Italia ha disposto, ai sensi dell'art. 57, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni, la nomina dell'avv. Anna Maria Paradiso, nata a Taranto il 16 settembre 1965, a liquidatore, dell'avv. Antonella Cannarozzo, nata a Catania il 20 dicembre 1961, della dott.ssa Giulia De Martino, nata a Roma il 2 giugno 1978, dell'avv. Simona Pavone, nata a Catania il 23 aprile 1971, a componenti del Comitato di sorveglianza del Fondo immobiliare chiuso riservato «Nicher Real Estate», gestito da Europa Risorse SGR, con sede in Milano, posto in liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Milano n. 764/2023, pubblicata il 27 dicembre 2023.

24A00400

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Modalità di controllo ufficiale e vigilanza agli impianti di viti madri e ai vivai di vite, nonché ai materiali di moltiplicazione della vite.

Il decreto ministeriale del 29 novembre 2023, n. 660332, recante le modalità di controllo ufficiale e vigilanza agli impianti di viti madri e ai vivai di vite, nonché ai materiali di moltiplicazione della vite, in applicazione degli articoli 24, comma 2, 25, comma 2, e 30, comma 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, è stato pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, alla pagina https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20919 e sul sito internet del Servizio fitosanitario nazionale alla pagina web https://www.protezionedellepiante.it/decreto-ministeriale-29-novembre-2023-n-660332-modalita-di-controllo-e-vigilanza-agli-impianti-di-viti-madri-e-ai-vivai-di-vite/

24A00377

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di beni demaniali siti nel Comune di Casal di Principe

Con decreto n. 690023 del 15 dicembre 2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 18 gennaio 2024 al n. 125, e dall'Ufficio centrale di bilancio in data 21 dicembre 2023 al n. 878, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il residuo di area bonificale nel Comune di Casal di Principe (CE), identificato al C.T. foglio 2, particella 5072, della superficie complessiva di mq. 26.965.

24A00384

Modalità attuative per la pesca specifica nella Fossa di Pomo

Con decreto direttoriale n. 687544 del 14 dicembre 2023 recante: «Modalità attuative per la pesca specifica nella Fossa di Pomo» del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si comunica l'elenco dei pescherecci autorizzati e cancellati nella Fossa di Pomo.

Il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati, è consultabile sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al seguente indirizzo: www.politicheagricole.it

24A00457
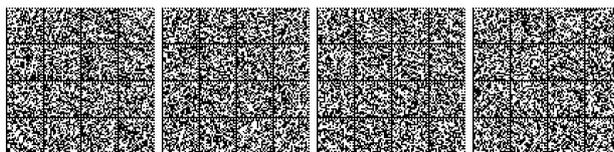
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 gennaio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0945
Yen	159,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,714
Corona danese	7,459
Lira Sterlina	0,86075
Fiorino ungherese	379,68
Zloty polacco	4,3625
Nuovo leu romeno	4,9743
Corona svedese	11,278
Franco svizzero	0,9351
Corona islandese	149,7
Corona norvegese	11,314
Rublo russo	-
Lira turca	32,9445
Dollaro australiano	1,6449
Real brasiliano	5,3333
Dollaro canadese	1,4695
Yuan cinese	7,8529
Dollaro di Hong Kong	8,5599
Rupia indonesiana	17031,62
Shekel israeliano	4,1074
Rupia indiana	90,698
Won sudcoreano	1446,95
Peso messicano	18,4899
Ringgit malese	5,1108
Dollaro neozelandese	1,7679
Peso filippino	61,073
Dollaro di Singapore	1,4601
Baht tailandese	38,272
Rand sudafricano	20,431

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A00403

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 gennaio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0882
Yen	159,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,71
Corona danese	7,4582
Lira Sterlina	0,86078
Fiorino ungherese	379,36
Zloty polacco	4,387
Nuovo leu romeno	4,9763
Corona svedese	11,3215
Franco svizzero	0,9361
Corona islandese	149,3
Corona norvegese	11,3335
Rublo russo	-
Lira turca	32,7624
Dollaro australiano	1,6484
Real brasiliano	5,3184
Dollaro canadese	1,4661
Yuan cinese	7,8237
Dollaro di Hong Kong	8,516
Rupia indonesiana	16985,88
Shekel israeliano	4,0985
Rupia indiana	90,425
Won sudcoreano	1454,92
Peso messicano	18,539
Ringgit malese	5,1058
Dollaro neozelandese	1,7681
Peso filippino	60,939
Dollaro di Singapore	1,4589
Baht tailandese	38,522
Rand sudafricano	20,5528

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A00404
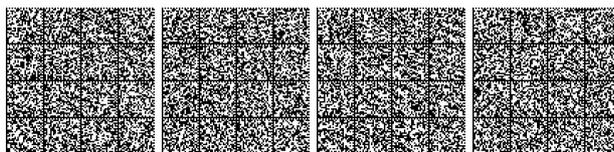
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 gennaio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,0877
Yen	160,65
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,755
Corona danese	7,4586
Lira Sterlina	0,85818
Fiorino ungherese	380,86
Zloty polacco	4,3993
Nuovo leu romeno	4,9755
Corona svedese	11,3925
Franco svizzero	0,9406
Corona islandese	149,5
Corona norvegese	11,4335
Rublo russo	-
Lira turca	32,7803
Dollaro australiano	1,6592
Real brasiliano	5,3673
Dollaro canadese	1,4701
Yuan cinese	7,8262
Dollaro di Hong Kong	8,511
Rupia indonesiana	17001,24
Shekel israeliano	4,1149
Rupia indiana	90,4265
Won sudcoreano	1463,11
Peso messicano	18,8054
Ringgit malese	5,1312
Dollaro neozelandese	1,7779
Peso filippino	60,819
Dollaro di Singapore	1,4615
Baht tailandese	38,624
Rand sudafricano	20,7331

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A00405

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 gennaio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,0875
Yen	160,89
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,734
Corona danese	7,4571
Lira Sterlina	0,85773
Fiorino ungherese	382
Zloty polacco	4,399
Nuovo leu romeno	4,9772
Corona svedese	11,364
Franco svizzero	0,9432
Corona islandese	149,5
Corona norvegese	11,446
Rublo russo	—
Lira turca	32,786
Dollaro australiano	1,6579
Real brasiliano	5,3551
Dollaro canadese	1,4681
Yuan cinese	7,8231
Dollaro di Hong Kong	8,5062
Rupia indonesiana	16976,04
Shekel israeliano	4,0972
Rupia indiana	90,4295
Won sudcoreano	1455,8
Peso messicano	18,686
Ringgit malese	5,1308
Dollaro neozelandese	1,7802
Peso filippino	60,726
Dollaro di Singapore	1,4619
Baht tailandese	38,71
Rand sudafricano	20,597

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A00406
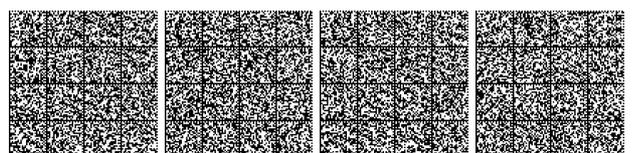
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 gennaio 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0887
Yen	161,17
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,813
Corona danese	7,4575
Lira Sterlina	0,85825
Fiorino ungherese	381,53
Zloty polacco	4,3618
Nuovo leu romeno	4,9776
Corona svedese	11,38
Franco svizzero	0,9459
Corona islandese	148,9
Corona norvegese	11,41
Rublo russo	—
Lira turca	32,8706
Dollaro australiano	1,65
Real brasiliano	5,3444
Dollaro canadese	1,4656
Yuan cinese	7,8291
Dollaro di Hong Kong	8,5128
Rupia indonesiana	16991,83
Shekel israeliano	4,0721
Rupia indiana	90,4485
Won sudcoreano	1451,99
Peso messicano	18,6494
Ringgit malese	5,1359
Dollaro neozelandese	1,7798
Peso filippino	60,956
Dollaro di Singapore	1,4599
Baht tailandese	38,605
Rand sudafricano	20,6892

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A00407

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina del commissario straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Mojo Alcantara.

Il Comune di Mojo Alcantara (ME), con deliberazione n. 25 dell'11 ottobre 2023, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2023, il commissario straordinario di liquidazione del Comune di Mojo Alcantara (ME), nella persona del dott. Enrico Spallino, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

24A00398

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Volla.

Il Comune di Volla (NA), con deliberazione n. 56 del 4 ottobre 2023, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2023, la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Volla (NA), nelle persone del dott. Raffaele Barbato, della dott.ssa Silvana Forni e della dott.ssa Silvana Martello, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

24A00399

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto 11 dicembre 2023 - Attivazione degli interventi del fondo a sostegno della realizzazione dei progetti IPCEI nei settori «Microelettronica 1», «Microelettronica 2», «Batterie 1», «Idrogeno 1», «Idrogeno 2» e «Infrastrutture digitali e servizi *cloud*».

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 dicembre 2023 si dispone ai sensi dell'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'attivazione del Fondo IPCEI per l'integrazione degli interventi destinati alle imprese che partecipano alla realizzazione degli «importanti progetti di comune interesse europeo» nei settori Microelettronica 1, Batterie 1, Idrogeno 1, Idrogeno 2, Infrastrutture digitali e servizi *cloud* e Microelettronica 2, di cui al decreto interministeriale 21 aprile 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 12 luglio 2021.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il decreto è pubblicato dalla data del 19 gennaio 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

24A00385

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Modifiche all'allegato A del decreto 5 agosto 2016 «Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 112 del 15 luglio 2015 e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione», nonché all'allegato 1 del decreto n. 347 del 2 agosto 2019 «Individuazione delle reti ferroviarie che ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, rientrano nel campo di applicazione del medesimo decreto».

Si comunica che è stato emanato il decreto del Capo Dipartimento prot. AB007AB. REG_DECRETI. R. 1 del 17 gennaio 2024, con il quale viene aggiornato l'elenco delle reti ferroviarie di cui all'allegato A del decreto ministeriale 5 agosto 2016, n. 270, nonché quello di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 2 agosto 2019, n. 347, per l'inserimento della linea ferroviaria Torino - Ceres tra le linee interconnesse con la rete ferroviaria nazionale R.F.I..

Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-dirigenziale-n-1-del-17012024) nella sezione «Temi», sotto la voce «Trasporti» - «Trasporto pubblico locale» - «Normativa».

Lo stesso decreto può essere reperito, nel medesimo sito, anche nella sezione «Normativa» inserendo nel «Motore di ricerca normativa» la data e il protocollo.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

24A00504

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-023) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
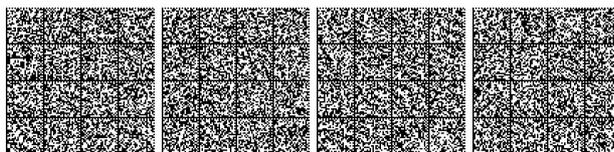
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
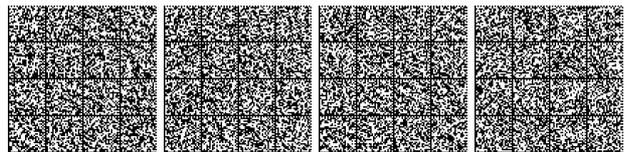
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C